

## DECRETO N. 255 / 2018

### IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante il riordino della legislazione portuale e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 recante la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 392, del 24.11.2016, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro - settentrionale;

VISTO il Decreto Ministeriale del 6 aprile 1994 che delimita la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Civitavecchia;

VISTI i Decreti Ministeriali del 15 settembre 1999, dell'11 giugno 2002, del 27 marzo 2003 e del 23 dicembre 2005 di estensione della circoscrizione dell'Autorità Portuale di Civitavecchia e di inclusione anche dei porti di Fiumicino e Gaeta;

VISTO il "Regolamento per la determinazione dei canoni nei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta", approvato con Delibera del Comitato Portuale n. 38, in data 30 novembre 2011, successivamente adottato con Decreto del Presidente dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta n. 306/2011, in data 16 dicembre 2011;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta n. 75/2012, in data 14 marzo 2012, con il quale il suddetto Regolamento, a seguito di approvazione del Comitato Portuale giusta Delibera n. 60, in data 1 marzo 2012, è stato integrato con una nuova voce di tariffa;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta n. 390, in data 10.12.2012, con il quale il suddetto Regolamento, a seguito di approvazione del Comitato Portuale n. 108, in data 20 novembre 2012, è stato modificato ed integrato per quanto attinente talune voci di tariffa;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta n. 149, in data 24.04.2013, con il quale il suddetto Regolamento, a seguito di approvazione del Comitato Portuale n. 6, in data 27 marzo 2013, è stato integrato in materia di applicazione del canone minimo (Tariffa N);

VISTO il Decreto del Presidente dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta n. 99, in data 27.05.2014, con il quale il suddetto Regolamento, a seguito di

approvazione del Comitato Portuale n. 22, in data 23 aprile 2014, è stato, tra l'altro, integrato per quanto attiene i coefficienti della tariffa G;

VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 30, in data 12.09.2018, con la quale il suddetto Regolamento è stato adottato nella versione ulteriormente aggiornata;

## DECRETA

### Articolo 1

#### (Oggetto)

Sono approvate le modifiche ed integrazioni apportate al vigente "Regolamento per la determinazione dei canoni nei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta" che si allega al presente Decreto nella versione aggiornata.

### Articolo 2

#### (Entrata in vigore)

Il suddetto Regolamento, nella versione aggiornata, ha efficacia dalla data del presente Decreto.

### Articolo 3

#### (Pubblicità)

Il presente Decreto è pubblicato nell'Albo Pretorio Online per 30 (trenta) giorni e trasmesso alle Capitanerie di Porto di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta ed ai Comuni di Civitavecchia, Tarquinia, Fiumicino e Gaeta per la pubblicazione per 30 (trenta) giorni presso i rispettivi Albi pretori.

Civitavecchia, 14/09/2018

IL PRESIDENTE

(Avv. Francesco Maria di Majo)



# **AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE**

## **REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI**

**(nei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta)**

Approvato con Delibera del Comitato Portuale dell'Ente (dal 2017 Comitato di Gestione) n. 38 del 30/11/2011, successivamente integrato con Delibere nn. 60, 108, 6, 22 e 30, rispettivamente datate 01/03/2012, 20/11/2012, 27/03/2013, 23/04/2014 e 12/09/2018

Adottato dal Presidente dell'Ente con Decreto n. 306, del 16/12/2011, successivamente integrato con Decreti nn. 75, 390, 149, 99 e 255, rispettivamente datati 14/03/2012, 10/12/2012, 24/04/2013, 27/05/2014 e 14/09/2018

**Primo aggiornamento: 01/03/2012**  
**Secondo aggiornamento: 20/11/2012**  
**Terzo aggiornamento: 27/03/2013**  
**Quarto aggiornamento: 23/04/2014**  
**Quinto aggiornamento: 12/09/2018**

## INDICE

TITOLO I - Disposizioni di carattere generale.....	3
Art. 1 – Definizioni.....	3
Art. 2 - Riferimenti normativi.....	3
Art. 3 – Decorrenza .....	3
Art. 4 – Parametri / Tabella superfici virtuali.....	4
Art. 5 – Tipologia delle opere.....	5
Art. 6 – Applicazione tariffa OMI .....	5
Art. 7 – Classificazione delle aree portuali.....	6
Art. 8 – Aggiornamenti ISTAT .....	6
Art. 9 – Entrata in vigore .....	6
TITOLO II - Tariffe .....	7
Art. 10 – Tariffe indicizzate all’anno 2011 .....	7
TARIFFA A) - Concessioni per attività turistico ricreative* (applicazione integrale D.L. 400/1993 convertito nella Legge 494/93 e successive modifiche e integrazioni) .....	7
TARIFFA B) - Concessioni per attività cantieristiche (applicazione integrale D.l. 15.11.1995).....	7
TARIFFA C) - Concessioni per attività di pesca (applicazione integrale D.l. 15.11.1995) .....	7
TARIFFA D) - Concessioni per attività commerciali in genere, industriali (ivi compresi depositi costieri, terminali off-shore, impianti di bunkeraggio, etc.), terziarie, direzionali e di produzione di beni e servizi.....	8
TARIFFA E) - Concessioni per attività diportistiche di cui al D.P.R. 509/97 – articolo 2, comma 1, lett. a) e b).....	10
TARIFFA F) - Concessioni per attività diportistiche di cui al D.P.R. 509/97 – articolo 2, comma 1, lett. c) .....	10
TARIFFA G) - Concessioni di specchi acquei, aree e banchine per lo svolgimento di operazioni portuali svolte da imprese di cui all’art. 16 della Legge 84/94 (art. 18 Legge 84/94) e di attività crocieristiche e passeggeri .....	12
TARIFFA H) – Specchi acquei in temporaneo utilizzo per navi in disarmo, sotto sequestro ed ai lavori.....	14
TARIFFA I) – Concessioni di aree per la realizzazione/gestione di impianti di distribuzione carburanti per autotrazione.....	15
TARIFFA L) - Concessioni per altri usi .....	15
TARIFFA M) – Canone ricognitorio – Società sportive senza scopo di lucro .....	16
TARIFFA N) – Canone minimo .....	16

# REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI

## TITOLO I - Disposizioni di carattere generale

### Art. 1 – Definizioni

*Autorità:* Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale;

*Regolamento:* il presente Regolamento per la determinazione dei canoni;

*Regolamento sulle concessioni:* il Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime nei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta approvato con delibera del Comitato Portuale n. 37 del 30.11.2011, adottato con Decreto del Presidente n. 305, del 16.11.2011;

*Superficie dei manufatti:* superficie risultante dall'effettivo ingombro delle opere comprensiva dei muri perimetrali e delle superfici utili sviluppate da più piani presenti nello stesso;

*Volumetria:* volume dei manufatti eccedente +/- 2,7 metri dal piano di campagna inteso come piano medio di calpestio dell'area demaniale marittima nello stato quo ante il rilascio della concessione;

*Superficie virtuale:* superficie convenzionale da utilizzare al fine del calcolo dei canoni derivante dalle tabelle di cui al successivo articolo 4;

*Pertinenze:* edifici e opere di proprietà dello stato come definite nell'art. 29 del Codice della navigazione; rientrano nella categoria anche i manufatti di difficile rimozione per i quali il titolo sia stato rinnovato dopo la scadenza del primo rilascio;

*Edifici demaniali:* edifici ed opere di difficile rimozione realizzati dall'Autorità;

*Edifici non demaniali:* edifici ed opere di difficile rimozione realizzati dal concessionario in virtù del primo titolo rilasciato (licenza, atto formale, accordo sostitutivo) in corso di validità;

*OMI:* Osservatorio del mercato immobiliare consultabile nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

### Art. 2 - Riferimenti normativi

Ai fini dell'applicazione dei canoni nell'ambito delle circoscrizioni di competenza dell'Autorità, si fa riferimento alle seguenti fonti normative:

- Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il codice della navigazione
- D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 recante il regolamento di esecuzione al codice della navigazione
- Leggi 21 dicembre 1961, n. 1501 e 1 dicembre 1981, n. 692;
- Legge 5 maggio 1989, n. 160 e Decreto Interministeriale 19 luglio 1989;
- Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni;
- Decreto Interministeriale 15 novembre 1995, n. 595;
- Legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

### Art. 3 – Decorrenza

I canoni di cui al Regolamento si applicano con decorrenza:

- **1 gennaio 2012, con gli aggiornamenti di cui all'art. 04 della Legge 494/93 meglio descritti nel successivo articolo 8 del presente Regolamento**, per le nuove concessioni, per le concessioni per le quali non sia intervenuta la formalizzazione del titolo concessorio, per i titoli da rinnovare o in corso di rinnovo; e per le concessioni in corso di vigenza aventi ad oggetto

attività di ristorazione (bar, ristoranti e similari) nel porto di Civitavecchia, il cui canone è determinato ai sensi del successivo articolo 10, Tariffa D, numero 2

- **dalla data dell'eventuale rinnovo**, per tutte le concessioni vigenti, con gli aggiornamenti di cui all'articolo 04 della Legge 494/93 delle tariffe stabilite nel Regolamento.

Per le concessioni nei cui titoli (licenza, atto formale, accordo sostitutivo) non sia stato determinato il canone definitivo, l'Autorità entro un anno dalla entrata in vigore del presente Regolamento applicherà le nuove disposizioni previa le opportune concertazioni con il concessionario.

Inoltre, a seguito anche di nuove direttive in materia ed al fine di procedere alla perequazione dei canoni applicati alle concessioni rilasciate dall'AdSP, le tariffe unitarie del presente Regolamento si applicano, con decorrenza **1° gennaio 2023**, a tutte le concessioni vigenti a tale data, previo formale avvio del procedimento ai sensi delle Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

A tale data, verrà operato il confronto tra il canone calcolato ai sensi del presente Regolamento con quello applicato nel titolo concessorio, calcolato ai sensi della normativa vigente all'epoca del suo rilascio, per applicare quello maggiore. Ove, dall'applicazione delle tariffe del presente Regolamento risultasse per il 2023 una maggiorazione del canone relativo all'annualità 2022 superiore al 10%, la maggiorazione relativa all'annualità 2023 sarà pari al 50% dell'incremento; a partire dall'annualità 2024, il canone verrà integralmente corrisposto.

#### **Art. 4 – Parametri / Tabella superfici virtuali**

I canoni, se non diversamente specificato, sono determinati con esclusivo riferimento alle superfici e/o ai volumi effettivamente fruiti in concessione e dalla stessa risultanti.

Per le tipologie non riconducibili a fattispecie areali, la superficie si determina secondo i criteri sottoindicati:

Cavi e cavidotti/poggiati nel/sul demanio marittimo	Quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato/poggiato, avente larghezza di metri uno
Cavi e cavidotti/poggiati nel/sul fondo del mare	Quella definita dall'ingombro del diametro del cavo o del cavidotto e degli impianti, manufatti ed opere accessorie per il relativo posizionamento (cunicoli, gusci, conchigliamenti, etc.)
Tubi e condotte interrate/poggiate nel/sul demanio marittimo	Quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato/poggiato, avente larghezza pari a quella del tubo o della condotta, maggiorata di una fascia di rispetto di 0,5 metri da un lato e dall'altro
Tubi e condotte interrate/poggiate nel/sul fondo del mare	Quella definita dall'ingombro del diametro del cavo o del cavidotto e degli impianti, manufatti ed opere accessorie per il relativo posizionamento (cunicoli, gusci, conchigliamenti, etc.)
Elettrodotti, cavi aerei e fasci di cavi aerei	Quella definita dalla proiezione al suolo del cavo, del fascio di cavi o dei cavi esterni di un elettrodotto, maggiorata di una fascia di rispetto di 0,5 metri da un lato e dall'altro
Pali di sostegno per cavi o fasci di cavi aerei di qualunque sezione	Quella definita dal cerchio avente per raggio quello del cerchio che circoscrive il poligono di base del palo, maggiorato di 0,5 metri

Gavitelli singoli	Quella definita dal cerchio avente il raggio quello pari alla lunghezza fuori tutto dell'unità maggiorata della lunghezza del cavo e/o della catena utilizzati per l'ormeggio
Boe oceanografiche, correntometriche, ondametriche comunque utilizzate per finalità scientifiche	Si considera convenzionalmente un raggio non inferiore a 10 metri pari a 314 m <sup>2</sup> ; può essere adottata una superficie maggiore se esplicitamente indicata nell'istanza
Cartelloni, insegne pubblicitarie, cartelli di segnalazione o indicazioni	Quella definita dalla proiezione a terra più un metro di rispetto per ogni lato
Passo carrabile o pedonale (servitù di passaggio)	Quella definita da un quadrato di lato pari alla larghezza del varco(solo ai fini della gestione S.I.D.)

### Art. 5 – Tipologia delle opere

Sono considerate aree scoperte ed opere di facile/difficile rimozione le seguenti tipologie costruttive (con riferimento anche alla Circolare n. 22 del 25.5.2009, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti):

Classe	Tipologia	Definizione
A	Costruzioni eseguite con sistema tradizionale a struttura unita a fondazione profonda o isolata o diffusa collegata con il terreno;	Difficile rimozione
B	Costruzioni a struttura stabile in muratura, in cemento armato, in sistema misto con elementi prefabbricati di notevole peso la cui rimozione comporti la distruzione o l'alterazione sostanziale del manufatto stesso	Difficile rimozione
C	Strutture prefabbricate con scheletro leggero di cemento armato, normale o precompresso, di acciaio, di legno o altro materiale leggero con o senza muri di tamponamento, costruiti con copertura smontabile, fondazioni isolate o diffuse che possono essere ricostruiti altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti la loro distruzione totale o parziale	Facile rimozione
D	Strutture prefabbricate appoggiate sul suolo o interrate	Facile rimozione
E	Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie A e B	Difficile rimozione
F	Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie C e D	Facile rimozione
G	Opere, impianti, manufatti totalmente interrati e/o immersi	Facile rimozione
H	Piattaforme, piazzali, percorsi e simili, sia pure asfaltati o cementati ovvero ricoperti da altro materiale idoneo allo scopo, su cui non insistono edificazioni che sviluppino volumetria utilizzabile o praticabile	Area scoperta

### Art. 6 – Applicazione tariffa OMI

Al fine di uniformare l'applicazione dei parametri nelle sedi circoscrizionali di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, si assumono le seguenti fasce/zone con esclusivo riferimento alla tariffa riferita ad attività commerciali:

Comune di Tarquinia (si utilizza il comune di Civitavecchia confinante non essendo censita la zona a confine)	B1 / Centrale / Zona centrale
Comune di Civitavecchia	B1 / Centrale / Zona centrale
Comune di Fiumicino (si assume il Comune di Roma)	E36 / Suburbana / Fiumicino Darsena
Comune di Gaeta	B2 / Centrale / Lungomare Caboto – Loc. Montesecco/S. Erasmo – Via Indipendenza – Centro Medievale

#### **Art. 7 – Classificazione delle aree portuali**

Ai fini dell'applicazione dei canoni relativi ad attività diportistiche, così come definite dall'art. 2 del D.P.R. 509/97, le aree demaniali marittime sono classificate, con riferimento all'art. 03, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della Legge 494/93, secondo il seguente criterio:

- a) Porto storico di Civitavecchia (come definito nella planimetria allegata al Decreto presidenziale n. 200, in data 27.6.2008): classificazione di "alta valenza turistica";
- b) restante zona della circoscrizione di Civitavecchia/Tarquinia: classificazione di "normale valenza turistica";
- c) Porto di Fiumicino: classificazione di "normale valenza turistica";
- d) Porto di Gaeta: classificazione di "alta valenza turistica".

#### **Art. 8 – Aggiornamenti ISTAT**

Le misure dei canoni come stabiliti nel successivo Titolo II, sono aggiornate annualmente in base a quanto previsto dall'articolo 04 della Legge 494/93.

Solo nel caso di indice Istat negativo, a decorrere dal 01.01.2019 ai suddetti canoni - fatta eccezione per quelli di cui alle successive tariffe A, B e C (turistico – ricreativo, cantieristica e pesca) - non si applica nessun aggiornamento e viene mantenuta la stessa misura del canone dell'anno precedente.

Per esigenze di bilancio, sempre in caso di indice Istat negativo, l'Ente potrà prevedere comunque un incremento percentuale del canone non superiore al 2% di quello dell'anno precedente; in tal caso, l'aumento verrà disciplinato con apposito Decreto a firma del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale.

#### **Art. 9 – Entrata in vigore**

Il Regolamento entra in vigore mediante emanazione di apposito Decreto Presidenziale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lett. a) della Legge 84/94 e potrà essere aggiornato, modificato, integrato in qualunque momento previa approvazione del Comitato di Gestione e successiva emanazione di apposito decreto del Presidente, su proposta di bozza ed elaborazione a cura dell'Ufficio Demanio, per quanto imposto dalla legge.

Le modifiche sugli aspetti regolamentari di competenza dell'Autorità dovranno essere approvate con delibera del Comitato di Gestione.

Con l'entrata in vigore del Regolamento, fatte salve le disposizioni ivi espressamente richiamate, sono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente approvate.

Il Regolamento viene pubblicato, dopo l'approvazione, nel sito internet dell'Autorità e trasmesso alle Capitanerie di Porto di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.



## TITOLO II - Tariffe

### Art. 10 – Tariffe indicizzate all'anno 2011

Se non diversamente specificato, in tutti i comuni ricadenti nell'ambito di competenza dell'Autorità si applicano le tariffe di cui al presente Titolo indicizzate secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

### TARIFFA A) - Concessioni per attività turistico ricreative\* (applicazione integrale D.L. 400/1993 convertito nella Legge 494/93 e successive modifiche e integrazioni)

Le tariffe, indicizzate al 2011, tengono conto della zona definita di *Categoria B (normale valenza turistica)* in conformità all'articolo 3, comma 1, lett. a) della legge 494/93 e verranno automaticamente aggiornate (nel caso di diversa valutazione) con l'emanazione, da parte della Regione Lazio, del provvedimento relativo all'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica (articolo 3, comma 1, lett. a), punto 2, Legge 494/93).

1	Area scoperta	1,226506	€/m <sup>2</sup>
2	Aree e specchi acquei occupati con impianti/opere di facile rimozione	2,044177	€/m <sup>2</sup>
3	Aree e specchi acquei occupati con impianti/opere di difficile rimozione nonché delle pertinenze demaniali marittime non destinate ad attività commerciali, terziario, direzionali e di produzione di beni e servizi	3,494883	€/m <sup>2</sup>
4	Specchi acquei delimitati da opere che riguardino i porti così come definiti dall'articolo 5 del T.U. di cui al R.D. 2 aprile 1895, n. 3095 e comunque entro 100 metri dalla costa	0,949553	€/m <sup>2</sup>
5	Come sopra, ma compresi tra 100 e 300 metri dalla costa	0,685788	€/m <sup>2</sup>
6	Come sopra, ma oltre 300 metri dalla costa	0,545584	€/m <sup>2</sup>
7	Specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boe per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui punto 6	0,276953	€/m <sup>2</sup>
8	Pertinenze demaniali destinate ad attività commerciali	Tariffa OMI (art. 03, co. 1, punto 2.1, Legge 494/93)	

\* per attività turistico ricreative, si intendono quelle il cui uso è strettamente collegato all'utilizzo balneare e che risultano comunque escluse dagli ambiti portuali (es. stabilimenti balneari).

In caso di opere che si sviluppano su più piani - sottostanti o soprastanti il piano di campagna - la superficie da considerare ai fini del conteggio del canone è quella utilizzabile (compresi relativa ad ogni singolo piano compreso quello di copertura, se sfruttabile per fini lucrativi).

### TARIFFA B) - Concessioni per attività cantieristiche (applicazione integrale D.I. 15.11.1995)

1	Aree, specchi acquei, manufatti, impianti e pertinenze adibiti a cantieri navali	1,2564397	€/m <sup>2</sup>
---	--	-----------	------------------

Sono comprese nella tariffa le occupazioni di aree per costruzioni di elementi prefabbricati per l'industria navalmeccanica.

### TARIFFA C) - Concessioni per attività di pesca (applicazione integrale D.I. 15.11.1995)

1	Manufatti ed impianti ubicati a terra sul demanio marittimo	0,015710	€/m <sup>2</sup>
2	Manufatti ed impianti ubicati nel mare territoriale	0,00392254	€/m <sup>2</sup>

Le misure si applicano solo alle fattispecie di cui all'articolo 48 del Testo Unico delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604

**TARIFFA D) - Concessioni per attività commerciali in genere, industriali (ivi compresi depositi costieri, terminali off-shore, impianti di bunkeraggio, etc.), terziarie, direzionali e di produzione di beni e servizi**

**D.1) Se costituite o inserite *da/nell'ambito di* edifici demaniali – pertinenze**

Si applicano le seguenti tariffe indicizzate al 2011.

1	Uffici	70,46	€/m <sup>2</sup>
2	Attività di ristorazione (bar, ristoranti e similari)	171,65	€/m <sup>2</sup>
3	Attività commerciali in genere (negozi, rivendite, tabaccherie, etc.)	139,30	€/m <sup>2</sup>
4	Depositi, da intendersi come locali destinati a ricovero di attrezzature e similari (ad eccezione dei depositi pertinenziali ex art. 29 cod. nav. formalmente incamerati aventi altezza esterna all'estradosso uguale o maggiore di 5,6 metri per i quali si applicano, dal 01.01.2019 per tutti i rinnovi e/o le nuove concessioni, le tariffe del Decreto Interministeriale 19 luglio 1989 aggiornate con la maggiorazione del 5,5% del Decreto n. 38/2010 in data 12.03.2010 del Presidente dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta)	23,07	€/m <sup>2</sup>
5*	Depositi come al punto 4 della presente Tabella, ubicati al piano terra dell'edificio polifunzionale in darsena Romana del Porto di Civitavecchia, dotati di celle frigorifere fornite ed allestite dall'Autorità Portuale	34,00	€/m <sup>2</sup>
6	Laboratori artigianali (officine meccaniche, etc.)	47,00	€/m <sup>2</sup>

\*approvato con Delibera del Comitato Portuale n. 60, del 1.3.2012, adottato con Decreto del Presidente n. 75/2012, del 14.3.2012

Testo così aggiornato, approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 30, del 12/09/2018, adottato con Decreto del Presidente n. 255/2018, del 14.9.2019

Dal 01.01.2013, l'attività di ristorazione di cui al punto 2 viene ricondotta a quella delle attività commerciali (punto 3).

A decorrere dalla data di approvazione del presente Regolamento si applica la seguente nuova tariffa riferita al 2018:

7	Struttura adibita a vendita di prodotti ittici nel porto di Gaeta	46,88	€/m <sup>2</sup>
---	---	-------	------------------

Se nell'ambito della concessione, oltre all'/agli edificio/i demaniale/i sono presenti altre tipologie (es. aree scoperte, opere di facile rimozione, opere di difficile rimozione non demaniali, serbatoi in genere, tubazioni, impianti e comunque tipologie diverse da quelle specificate nei punti da 1 a 4) si applicano, per queste ultime, le tariffe di cui al successivo punto D.2.

**D.2) Se costituite o inserite *da/nell'ambito di* edifici non demaniali ovvero comprensive di altre tipologie di manufatti/impianti/aree/specchi acquei (es. serbatoi fuori terra/interrati, oleodotti,**

**pozzetti, cabine elettriche, etc.) ad eccezione dei chioschi bar e le attività di ristorazione in genere per le quali si applica l'apposita tariffa di cui al successivo punto 3**

Per tutti si applicano le seguenti tariffe indicizzate al 2011 derivanti dall'applicazione del D.I. 19.7.1989.

1	Area scoperta	1,741238	€/m <sup>2</sup>
2	Aree e specchi acquei occupati con impianti/opere di facile rimozione	3,264826	€/m <sup>2</sup>
3	Aree e specchi acquei occupati con impianti/opere di difficile rimozione nonché delle pertinenze demaniali marittime non destinate ad attività commerciali, terziario, direzionali e di produzione di beni e servizi	3,917783	€/m <sup>2</sup>
4	Volume a quota superiore o inferiore a 2,7 metri misurati dal piano di campagna originario	3,482478	€/m <sup>3</sup>
5	Misura massima riferita alla superficie del manufatto di cui al punto 4	10,88276	€/m <sup>2</sup>

Per le concessioni industriali rilasciate, rinnovate o decorrenti dal 1° gennaio 2019 aventi ad oggetto depositi costieri, terminali off-shore, impianti di bunkeraggio, etc., le misure sono aumentate del 20%, per tenere conto delle caratteristiche ambientali di tale traffico.

Alla misura del canone come sopra aggiornata riferita ai soli terminali in concessione (piattaforme, pontili, banchine, ecc.), si applicano le percentuali di riduzione in funzione dei prodotti petroliferi movimentati (tonnellate) nell'anno solare di esercizio, per come certificato dalla AdSP, secondo le seguenti modalità:

- ÷ movimentazione fino ad un milione di tonnellate/annue, per come certificato dalla AdSP, 0 (zero) % del canone;
- ÷ movimentazione maggiore di un milione di tonnellate/annue e fino a 3 (tre) milioni di tonnellate/annue, per come certificato dalla AdSP, 5 (cinque) % del canone;
- ÷ movimentazione oltre 3 (tre) milioni di tonnellate/annue, per come certificato dalla AdSP, 10 (dieci) % del canone;

Le suddette riduzioni verranno determinate in sede consuntiva ed in relazione all'anno solare trascorso, entro il 31 marzo di ciascun anno.

### **D.3) Se costituite da edifici non demaniali destinati ad attività di ristorazione**

Si applicano le seguenti tariffe distinte per circoscrizione portuale:

N.	Tipologia occupazione	Circoscrizioni portuali			
		Civitavecchia Porto storico	Civitavecchia Tarquinia	Fiumicino	Gaeta
1	Chioschi bar, ristoranti e similari (area coperta dal manufatto)	Tariffa OMI (art. 03, co. 1, punto 2.1, Legge 494/93)			
2	Chioschi bar, ristoranti e similari (area asservita coperta con tettoie, ombreggianti, etc.)	4,31 €/m <sup>2</sup>	2,16 €/m <sup>2</sup>	2,16 €/m <sup>2</sup>	4,31 €/m <sup>2</sup>
3	Chioschi bar, ristoranti e similari (area scoperta asservita)	2,59 €/m <sup>2</sup>	1,29 €/m <sup>2</sup>	1,29 €/m <sup>2</sup>	2,59 €/m <sup>2</sup>

**TARIFFA E) - Concessioni per attività diportistiche di cui al D.P.R. 509/97 – articolo 2, comma 1, lett. a) e b)**

Si applicano le tariffe indicizzate al 2011 di cui all'articolo 3 della legge 494/93, distinte per circoscrizioni portuali secondo i seguenti criteri: tariffe relative alle zone di valenza A (come definite dall'articolo 3, comma 1, lett. a) per il porto storico di Civitavecchia e la circoscrizione di Gaeta (con la maggiorazione del 50%), e tariffe relative alle zone di valenza B (come definite dall'articolo 3, comma 1, lett. a) maggiorate del 50% per le restanti aree (Fiumicino, Civitavecchia e Tarquinia).

N.	Tipologia occupazione	Circoscrizioni portuali			
		Civitavecchia Porto storico	Civitavecchia Tarquinia	Fiumicino	Gaeta
1	Area scoperta	3,88 €/m <sup>2</sup>	1,94 €/m <sup>2</sup>	1,94 €/m <sup>2</sup>	3,88 €/m <sup>2</sup>
2	Aree e specchi acquei occupati con impianti/opere di facile rimozione	6,47 €/m <sup>2</sup>	3,23 €/m <sup>2</sup>	3,23 €/m <sup>2</sup>	6,47 €/m <sup>2</sup>
3	Aree e specchi acquei occupati con impianti/opere di difficile rimozione nonché delle pertinenze demaniali marittime non destinate ad attività commerciali, terziario, direzionali e di produzione di beni e servizi	8,62 €/m <sup>2</sup>	5,53 €/m <sup>2</sup>	5,53 €/m <sup>2</sup>	8,62 €/m <sup>2</sup>
4	Specchi acquei delimitati da opere che riguardino i porti* e comunque entro 100 metri dalla costa	1,50 €/m <sup>2</sup> (tariffa unica)			
5	Come sopra, ma compresi tra 100 e 300 metri dalla costa	1,08 €/m <sup>2</sup> (tariffa unica)			
6	Come sopra, ma oltre 300 metri dalla costa	0,85 €/m <sup>2</sup> (tariffa unica)			
7	Specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boe per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al punto 6	0,43 €/m <sup>2</sup> (tariffa unica)			
8	Banchine realizzate dall'Autorità	15,00 €/m <sup>2</sup>	8,00 €/m <sup>2</sup>	8,00 €/m <sup>2</sup>	12,00 €/m <sup>2</sup>

\* così come definiti dall'articolo 5 del T.U. di cui al R.D. 2 aprile 1895, n. 3095

Nel caso di richiesta di concessione di approdi turistici come definiti dalla lettera b) dell'articolo 2 del D.P.R. 509/97, alle pertinenze ivi realizzate dall'Autorità si applica la tariffa OMI secondo il calcolo previsto dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 400/93, convertito nella legge 494/93 come modificato dall'articolo 1, comma 252, della legge 296/2006; le banchine vengono computate con la tariffa del precedente punto 8 fino ad una estensione di 10 (dieci) metri dal ciglio.

**TARIFFA F) - Concessioni per attività diportistiche di cui al D.P.R. 509/97 – articolo 2, comma 1, lett. c)**

**F.1)** Si applicano le tariffe indicizzate al 2011 di cui all'articolo 3 della legge 494/93, senza maggiorazioni, per le concessioni aventi decorrenza nel 2012.

N.	Tipologia occupazione	Circoscrizioni portuali			
		Civitavecchia Porto storico	Civitavecchia Tarquinia	Fiumicino	Gaeta
1	Area scoperta	2,59 €/m <sup>2</sup>	1,29 €/m <sup>2</sup>	1,29 €/m <sup>2</sup>	2,59 €/m <sup>2</sup>
2	Aree e specchi acquei occupati con impianti/opere di facile rimozione	4,31 €/m <sup>2</sup>	2,16 €/m <sup>2</sup>	2,16 €/m <sup>2</sup>	4,31 €/m <sup>2</sup>
3	Aree e specchi acquei occupati con impianti/opere di difficile rimozione (ivi comprese le porzioni di banchina) nonché delle pertinenze demaniali marittime non destinate ad attività commerciali, terziario, direzionali e di produzione di beni e servizi	5,75 €/m <sup>2</sup>	3,69 €/m <sup>2</sup>	3,69 €/m <sup>2</sup>	5,75 €/m <sup>2</sup>
4	Specchi acquei delimitati da opere che riguardino i porti così come definiti dall'articolo 5 del T.U. di cui al R.D. 2 aprile 1895, n. 3095 e comunque entro 100 metri dalla costa	1,00 €/m <sup>2</sup> (tariffa unica)			
5	Come sopra, ma compresi tra 100 e 300 metri dalla costa	0,72 €/m <sup>2</sup> (tariffa unica)			
6	Come sopra, ma oltre 300 metri dalla costa	0,57 €/m <sup>2</sup> (tariffa unica)			
7	Specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boe per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui punto 6	0,29 €/m <sup>2</sup> (tariffa unica)			

**F.2)** Si applicano le tariffe indicizzate al 2011 di cui all'articolo 3 della legge 494/93, maggiorate del 20%, per le concessioni aventi decorrenza dal 01.01.2013:

N.	Tipologia occupazione	Circoscrizioni portuali			
		Civitavecchia Porto storico	Civitavecchia Tarquinia	Fiumicino	Gaeta
1	Area scoperta	3,11 €/m <sup>2</sup>	1,55 €/m <sup>2</sup>	1,55 €/m <sup>2</sup>	3,11 €/m <sup>2</sup>
2	Aree e specchi acquei occupati con impianti/opere di facile rimozione	5,17 €/m <sup>2</sup>	2,59 €/m <sup>2</sup>	2,59 €/m <sup>2</sup>	5,17 €/m <sup>2</sup>
3	Aree e specchi acquei occupati con impianti/opere di difficile rimozione (ivi comprese le porzioni di banchina) nonché delle pertinenze demaniali marittime non destinate ad attività commerciali, terziario, direzionali e di produzione di beni e servizi	6,90 €/m <sup>2</sup>	4,43 €/m <sup>2</sup>	4,43 €/m <sup>2</sup>	6,90 €/m <sup>2</sup>
4	Specchi acquei delimitati da opere che riguardino i porti così come definiti dall'articolo 5 del T.U. di cui al R.D. 2 aprile 1895, n. 3095 e	1,20 €/m <sup>2</sup> (tariffa unica)			

	comunque entro 100 metri dalla costa				
5	Come sopra, ma compresi tra 100 e 300 metri dalla costa		0,86 €/m <sup>2</sup> (tariffa unica)		
6	Come sopra, ma oltre 300 metri dalla costa		0,68 €/m <sup>2</sup> (tariffa unica)		
7	Specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boe per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui punto 6		0,35 €/m <sup>2</sup> (tariffa unica)		
8	Banchine realizzate dall'Autorità	15,00 €/m <sup>2</sup>	8,00 €/m <sup>2</sup>	8,00 €/m <sup>2</sup>	12,00€/m <sup>2</sup>

**TARIFFA G) - Concessioni di specchi acquei, aree e banchine per lo svolgimento di operazioni portuali svolte da imprese di cui all'art. 16 della Legge 84/94 (art. 18 Legge 84/94) e di attività crocieristiche e passeggeri**

Nella *TARIFFA G)* di seguito riportata, l'Autorità ha disciplinato l'applicazione dei criteri per la individuazione della misura base dei canoni annuali di concessione delle aree e delle banchine portuali.

Per tali fattispecie in base alle indicazioni di alcuni Enti (Autorità Nazionale Anti Corruzione, Autorità di Regolazione dei Trasporti, Autorità Garante per la Concorrenza, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ecc.) e tenuto conto degli obiettivi di sviluppo del porto, i canoni concessori si compongono di una componente fissa e di una variabile.

La componente fissa, correlata alla **consistenza del bene demaniale**, è disciplinata nella tabella seguente proporzionalmente all'estensione delle aree interessate, che tiene anche conto dell'ubicazione, dello stato e del livello di infrastrutturazione delle aree stesse, nonché dei vincoli/vantaggi da questi oggettivamente derivanti.

La componente variabile è commisurata:

- ÷ al **tonnellaggio di merci movimentate** all'interno di ciascuna area, secondo quanto annualmente disciplinato dall'Ufficio Operazioni Portuali, Sicurezza sul Lavoro, Autorizzazioni con apposito atto relativo all'applicazione dei contenuti di cui all'art.16 della Legge 84/1994;
- ÷ al **naviglio scalante le banchine in concessione**, secondo quanto appresso indicato.

**G.1 - OPERE ESISTENTI (BANCHINE, PIAZZALI, EDIFICI DEMANIALI - PERTINENZE)**

**A)** Per le aree scoperte (banchine e piazzali di deposito), relative a concessioni aventi decorrenza antecedenti il 31.12.2018, si applicano le seguenti tariffe.

a)	Nell'ambito del porto di Civitavecchia	7,83	€/m <sup>2</sup>
b)	Nell'ambito del porto di Fiumicino	3,92	€/m <sup>2</sup>
c)	Nell'ambito del porto di Gaeta	5,48	€/m <sup>2</sup>

Coefficienti da applicare in relazione alla concessione:

Stato di conservazione della superficie	Ottimo coeff. 1,00 Buono coeff. 0,90 Discreto coeff. 0,80 Degradato coeff. 0,70
Accessibilità via terra	diretta stradale e ferroviaria coeff. 1,00 diretta stradale coeff. 0,90
Pescaggio alla banchina	maggiorazione di € 10,50/ml. per ogni metro di

	pescaggio superiore a 9 metri
Area con uso esclusivo di banchina	coeff. 1,00
Area con uso non esclusivo di banchina	coeff. 0,90
Area senza uso di banchina	coeff. 0,40
Vincoli operativi	assenti coeff. 1,00 presenti coeff. 0,90
Presenza di rete telematica	presente coeff. 1,00 assente coeff. 0,90

Testo così aggiornato, approvato con Delibera del Comitato Portuale n. 22, del 23.04.2014, adottato con Decreto del Presidente n. 99/2014, del 27.05.2014

La misura per la determinazione del canone tiene conto dei seguenti elementi e presupposti quali: lo scopo, l'uso, la superficie e le finalità della concessione stessa oltre all'ubicazione delle diverse superfici costituenti la concessione stessa. Ai fini della determinazione del canone per metro quadrato, si provvede a moltiplicare progressivamente il valore dell'area per ciascuno dei coefficienti correttivi che saranno determinati.

I suddetti coefficienti saranno oggetto di previa verifica da parte dell'Area Tecnica dell'Autorità.

**B)** Per le aree scoperte (banchine, pontili e piazzali di deposito), relative a concessioni aventi decorrenza successiva al 01.01.2019, si applicano le seguenti tariffe, valide per tutti i porti del network, che saranno indicizzate per l'annualità 2019 in base all'art. 8 del presente Regolamento.

a)	Piazzali con annesse banchine e pontili	5,31	€/m <sup>2</sup>
b)	Altre aree	4,36	€/m <sup>2</sup>
c)	Pescaggio alla banchina	maggiorazione di € 10,98/ml. per ogni metro di pescaggio superiore a: 9 metri, relativamente al porto di Civitavecchia 6 metri, relativamente al porto di Gaeta 3 metri, relativamente al porto di Fiumicino	

Le suddette tariffe sono ridotte del 10% in caso di assenza di rete ferroviaria asservita e funzionale all'area.

La misura per la determinazione del canone tiene conto dei seguenti elementi e presupposti quali: lo scopo, la superficie e le finalità della concessione stessa oltre all'ubicazione delle diverse superfici costituenti la concessione stessa.

**C)** Componente variabile naviglio per le banchine in concessione: la misura variabile verrà calcolata in relazione alle TSL (Tonnellate Stazza Lorda) dell'unità navali in relazione agli accosti in banchina registrato nell'anno precedente, per come certificato dalla AdSP, secondo le seguenti modalità:

- ÷ utilizzo banchina per accosti fino a 4 (quattro) milioni di TSL annue, per come certificato dalla AdSP, comporta un aumento della componente fissa del canone pari al 10%;
- ÷ utilizzo banchina per accosti da 4 (quattro) milioni di TSL annue ed inferiore a 10 (dieci) milioni di TSL annue, per come certificato dalla AdSP, non comporta alcuna variazione della componente fissa del canone;
- ÷ utilizzo banchina per accosti da 10 (dieci) milioni di TSL annue ed inferiore a 15 (quindici) milioni di TSL annue, per come certificato dalla AdSP, comporta una riduzione della componente fissa del canone pari al 5%;
- ÷ utilizzo banchina per accosti superiore a 15 (quindici) milioni di TSL annue, per come certificato dalla AdSP, comporta una riduzione della componente fissa del canone pari al 10%.

Laddove la somma delle componenti fissa e variabile determinasse una misura di canone inferiore a quella di cui al D.l. 19 luglio 1989, si applica quest'ultima aggiornata ai sensi dell'art. 04 Legge 494/93 e del Decreto n. 38/2010 in data 12.03.2010 del Presidente dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.

**D) edifici demaniali – pertinenze ubicati in ambito portuale (tariffe indicizzate al 2011)**

A tale tipologia di bene demaniale si applicano le seguenti tariffe.

1	Uffici	70,46	€/m <sup>2</sup>
2	Depositi e magazzini, da intendersi come locali destinati a ricovero di attrezzature e similari e/o destinati a funzioni impiantistiche e/o tecnologiche (ad eccezione dei depositi pertinenziali ex art. 29 cod. nav. formalmente incamerati aventi altezza esterna all'estradosso uguale o maggiore di 5,6 metri per i quali si applicano, dal 01.01.2019 per tutti i rinnovi e/o le nuove concessioni, le tariffe del Decreto Interministeriale 19 luglio 1989 aggiornate con la maggiorazione del 5,5% del Decreto n. 38/2010 in data 12.03.2010 del Presidente dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta)	23,07	€/m <sup>2</sup>

**G.2 - OPERE DA REALIZZARE**

**A)** Per le aree scoperte (banchine, pontili e piazzali di deposito), relative a concessioni aventi decorrenza antecedenti il 31.12.2018, si applicano le seguenti tariffe.

a)	Nell'ambito del porto di Civitavecchia	3,92	€/m <sup>2</sup>
b)	Nell'ambito del porto di Fiumicino	1,96	€/m <sup>2</sup>
c)	Nell'ambito del porto di Gaeta	2,74	€/m <sup>2</sup>

**B)** Per le aree scoperte (banchine, pontili e piazzali di deposito), relative a concessioni aventi decorrenza successiva al 01.01.2019, si applicano la seguente tariffa, valida per tutti i porti del network, che sarà indicizzata per l'annualità 2019 in base all'art.8 del presente Regolamento.

a)	Banchine, pontili e piazzali di deposito	3,90	€/m <sup>2</sup>
----	--	------	------------------

**C)** Per le aree demaniali marittime, specchi acquei in genere e manufatti si applicano le seguenti tariffe indicizzate al 2011.

1	Aree scoperte e specchi acquei liberi	1,741238	€/m <sup>2</sup>
2	Aree e specchi acquei occupati con impianti/opere di facile rimozione	3,264826	€/m <sup>2</sup>
3	Aree e specchi acquei occupati con impianti/opere di difficile rimozione	3,917783	€/m <sup>2</sup>
4	Volume a quota superiore o inferiore a 2,7 metri misurati dal piano di campagna originario	3,482478	€/m <sup>3</sup>
5	Misura massima riferita alla superficie del manufatto di cui al punto 4	10,88276	€/m <sup>2</sup>

**TARIFFA H) – Specchi acquei in temporaneo utilizzo per navi in disarmo, sotto sequestro ed ai lavori.**



Le presenti occupazioni non daranno luogo a rilascio di concessione demaniale, ma dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Autorità.

E’ prevista l’applicazione di un canone di € 1,50 a ml/giorno per occupazione di specchi acquei da parte di navi in disarmo, di un canone di € 0,75 ml/giorno per le navi sotto sequestro e di 0,50 ml/giorno per le navi ai lavori, con una franchigia di 10 giorni dall’inizio dell’accosto.

La tariffa sarà incrementata del 100% dopo il primo bimestre successivo alla scadenza della franchigia e del 200% per l’ulteriore successivo periodo.

La richiesta di pagamento del canone verrà inviata al soggetto richiedente l’accosto. In caso di soggetto extracomunitario verrà provveduto ad inoltrare richiesta di pagamento all’agente marittimo. In caso di temporaneo utilizzo di specchi acquei da parte di navi sotto sequestro, la richiesta di pagamento sarà inviata direttamente all’armatore od all’agente marittimo.

Per occupazioni superiori a 30 giorni, prima del rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Autorità, a garanzia del pagamento dei canoni demaniali e degli altri obblighi derivanti, i soggetti richiedenti dovranno costituire a favore dell’Autorità una cauzione secondo quanto previsto nel Regolamento sulle concessioni.

### **TARIFFA I) – Concessioni di aree per la realizzazione/gestione di impianti di distribuzione carburanti per autotrazione.**

Ai canoni di concessioni riguardanti gli impianti di distribuzione carburanti, si applicano le seguenti tariffe indicizzate al 2011.

1	Area scoperta	6,96	€/m <sup>2</sup>
2	Aree e specchi acquei occupati con impianti/opere di facile rimozione	13,06	€/m <sup>2</sup>
3	Aree e specchi acquei occupati con impianti/opere di difficile rimozione nonché delle pertinenze demaniali marittime non destinate ad attività commerciali, terziario, direzionali e di produzione di beni e servizi	15,67	€/m <sup>2</sup>
4	Volume a quota superiore o inferiore a 2,7 metri misurati dal piano di campagna originario	13,94	€/m <sup>3</sup>
5	Misura massima riferita alla superficie del manufatto di cui al punto 4	43,53	€/m <sup>2</sup>

### **TARIFFA L) - Concessioni per altri usi**

Per i seguenti casi particolari, si applicano i seguenti canoni:

1	Apparecchio automatico per distribuzione tabacchi, bibite e/o altri generi alimentari	1000,00	€/Cad.
2	Sportello bancomat	553,63	€/Cad.
3	Apparecchi telefonici a parete	500,00	€/Cad.
4	Antenne per telefonia mobile	10000,00	€/Cad.

**Dal 01.01.2013 si applicano le seguenti tariffe indicizzate al 2011:**

1	Apparecchio automatico per distribuzione tabacchi, bibite e/o altri generi alimentari	1000,00	€/Cad.
2	Sportello bancomat	900,00	€/Cad.
3	Apparecchi telefonici a parete	900,00	€/Cad.
4	Antenne per telefonia mobile	10000,00	€/Cad.
5	Servitù di passaggio	1200,00	€/Cad.

Per quanto non specificamente previsto nelle precedenti voci (tariffe da A ad I), si applicano le misure di cui al D.l. 19.7.1989, aggiornate ai sensi degli articoli 1 e 04 della Legge 494/93 e del Decreto n. 38/2010 in data 12.03.2010 del Presidente dell'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta\*.

#### **TARIFFA M) – Canone ricognitorio – Società sportive senza scopo di lucro**

Alle concessioni rilasciate a enti pubblici e privati per fini di beneficenza o altri fini di pubblico interesse si applica un canone di mero riconoscimento del carattere demaniale del bene ai sensi degli articoli 39 del Cod. Nav. e 37 del Reg. Cod. Nav. pari ad un decimo di quello normalmente applicato ai sensi del presente Regolamento.

Alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle federazioni sportive nazionali, si applica la riduzione del 50 % sul canone normalmente applicato ai sensi del presente Regolamento.

#### **TARIFFA N) – Canone minimo\*\***

La misura del canone annuo avente come base quello riferito al 2011 calcolato con applicazione delle sopra elencate tariffe, non potrà essere inferiore a € 338,39 (trecentotrentotto/39) per le concessioni ad uso turistico – ricreativo, per attività cantieristiche e per attività di pesca di cui alle Tariffe A, B e C nonché ai magazzini depositi di cui alla tariffa D, 1, punto 4 destinati alle sole attività di pesca professionale.

Per le altre fattispecie si applica, a decorrere dal 01.01.2013, il canone minimo di:

- 500,00 € per le concessioni a carattere provvisorio e comunque di durata inferiore all'anno;
- 900,00 € per tutte le altre concessioni;

Le tariffe minime sono state così determinate al fine di renderle rispondenti al dettaglio codicistico del valore dell'attività svolta ed inoltre in considerazione del fatto che le attività svolte sul demanio "portuale" anche se occupano piccoli spazi comunque garantiscono elevati utili.

\* Testo così aggiornato, approvato con Delibera del Comitato Portuale n. 22, del 23.04.2014, adottato con Decreto del Presidente n. 99/2014, del 27.05/2014

\*\*Testo così aggiornato, approvato con Delibera del Comitato Portuale n. 6, del 27.03.2013, adottato con Decreto del Presidente n. 149/2013, del 24.04.2013